



La definizione delle irregolarità formali

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi da 166 a 173

La definizione delle irregolarità formali consente di **regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale**, per le quali sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, **commesse fino al 31 ottobre 2022**, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta.

Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo le violazioni definibili sono gli errori formali connessi nel processo di fatturazione elettronica (ed es. in applicazione del meccanismo dell'inversione contabile) o, ancora, le mancate / tardive comunicazioni dei dati al sistema TS da parte dei soggetti obbligati oppure, l'errata compilazione delle dichiarazioni di intento da parte degli esportatori abituali.

Non sono invece sanabili, oltre alle violazioni sostanziali, cioè **quelle che incidono sulla determinazione dell'imponibile e/o dell'imposta oppure sul pagamento del tributo** e le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, le imposte di registro, di successione, ecc.):

- le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023;
- le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione;
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure – art. 5-quater, D.L. n. 167/1990) per fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall'Italia;
- le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l'Ivie e l'Ivafe nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari (art. 1, D.L. n. 167/1990);

- le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l'istituto della remissione in bonis (ad esempio, la comunicazione all'Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d'imposta sulle relative spese).

Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagare 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono. Il versamento deve essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 marzo 2023 e al 31 marzo 2024. È anche possibile provvedere in un'unica soluzione entro il termine della prima rata.

È possibile avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e pregando chi fosse interessato di comunicare l'adesione alla misura in oggetto entro il giorno 24 marzo 2023, si porgono

Distinti saluti

Studio Raimondo Commercialisti